

# SICUREZZA IN VIAGGIO

Il sito **[www.viaggiaresecuri.it](http://www.viaggiaresecuri.it)** mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza e quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l'incolumità di coloro che intraprendono viaggi all'estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili. Tali condizioni possono, tuttavia, variare nel tempo, in relazione al mutamento di vari fattori – anche di carattere naturale - non sempre prevedibili, rendendo i dati pubblicati (che rimangono, comunque, solo orientativi) suscettibili di continui aggiornamenti e modifiche, per cui è opportuno consultare il sito più volte, soprattutto se si programma un viaggio in un Paese a rischio

Le schede e gli avvisi per i viaggiatori che si recano all'estero, contenuti nel sito, sono basati su informazioni ritenute affidabili e disponibili alla data della loro pubblicazione e sono curate dal Ministero degli Affari Esteri e dall'ACI nell'ambito delle rispettive competenze. Si tratta di un servizio fornito dal Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gestito direttamente dalla Farnesina.

Nei Paesi dove non vi sia una Rappresentanza diplomatica/consolare italiana, i cittadini possono richiedere, ai sensi dell'art. 20 (ex art. 8C) del Trattato di Amsterdam, l'assistenza delle Rappresentanze in loco degli altri Stati Membri dell'Unione Europea.

Le informazioni contenute nel sito si possono acquisire anche attraverso la Centrale Operativa Telefonica, attiva tutti i giorni (con servizio vocale nell'orario notturno) ai seguenti numeri:

- **dall'Italia 06-491115**
- **dall'Estero +39-06-491115**

Negli ultimi anni lo scenario internazionale ha fatto registrare un progressivo mutamento. Nuovi fattori di rischio hanno fatto la loro comparsa su scala globale dando origine a minacce molteplici e difficilmente prevedibili. Oggi, più che in passato, appare dunque necessario verificare e comprendere preventivamente il contesto nel quale ogni cittadino verrà a trovarsi nel corso della sua permanenza all'estero, utilizzando le fonti d'informazione disponibili e, soprattutto, quelle messe a disposizione dalla Farnesina, frutto di un qualificato lavoro di analisi volto a favorire scelte di viaggio consapevoli e responsabili. Tra le fattispecie di rischio che possono coinvolgere i cittadini italiani fuori dai confini nazionali, la più pericolosa oggi è certamente quella della crescente aggressività di nuovi gruppi terroristici che compiono attentati o sequestri di persona anche in aree considerate sinora sicure. Le azioni delle formazioni terroristiche non colpiscono solo obiettivi istituzionali ma anche i c.d. "soft target" (come eventi sportivi, teatri, ristoranti, hotel, club, scuole, centri commerciali e installazioni turistiche, oltre che mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri) in particolare quelli con elevata presenza di cittadini stranieri. Questi attacchi, seppur effettuati in maggior misura in Paesi e aree in situazioni belliche o notevole criticità come Siria, Libia, Iraq o Afghanistan, non hanno tuttavia risparmiato capitali europee e di altri Paesi. Anche a fronte dell'intenso lavoro di monitoraggio e analisi degli organi preposti è molto difficile prevedere tali eventi, come dimostrano recenti tragici episodi. E' in ogni caso opportuno che prima di ogni spostamento all'estero i connazionali tengano conto delle indicazioni messe a loro disposizione, valutando attentamente la situazione del Paese che intendono visitare. Una volta assunta la decisione di intraprendere un viaggio, si raccomanda di mantenere un atteggiamento vigile e un comportamento adeguato alle località visitate, soprattutto laddove la situazione è precaria. Si suggerisce di comunicare i propri spostamenti attraverso il sito [www.dovesiamonelmondo.it](http://www.dovesiamonelmondo.it) del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.

## **Documenti per viaggi all'estero di adulti**

### **Passaporto /carta d'identità**

Ai viaggiatori diretti all'estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto, con validità residua ed eventuale visto richiesti dal Paese di destinazione (informarsi al riguardo presso il competente Ufficio diplomatico-consolare in Italia o con il proprio agente di viaggio).

Il passaporto resta infatti il principale documento per le trasferte oltre confine, poiché universalmente riconosciuto, mentre non sono molti i Paesi che accettano la carta d'identità italiana valida per l'espatrio. In particolare, si segnala che alcuni Paesi ancora non accettano la carta d'identità elettronica e, pertanto, si consiglia di verificare con le Ambasciate o gli Uffici Consolari dei Paesi di destinazione se il predetto documento di viaggio è accettato.

A tale proposito si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) sia le carte d'identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte d'identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come disposto dal recente Decreto - Legge del 09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 10.02.2012.

A puro titolo informativo si comunica che il suddetto Decreto stabilisce che le carte di identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio 2012, devono considerarsi valide fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Per quanto riguarda invece il rilascio di una nuova carta d'identità, si ritiene utile rimandare a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 23 del 28 luglio 2010.

## **Documenti per viaggi all'estero di minori**

### **Passaporto/carta d'identità**

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d'identità valida per l'espatrio.

Al fine di agevolare l'espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità di chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia o di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi della Circolare 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni "la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata

da un'autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all'estero), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l'utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax). Si evidenziano di seguito le innovazioni principali:

- la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
- gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
- nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall'Ufficio competente;
- nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l'attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.

## **Passaporti scaduti o smarriti**

In base alle norme UE, tutti i viaggiatori (compresi i neonati) devono avere un passaporto o una carta d'identità validi per viaggiare.

Se tuttavia:

- hai perso o ti hanno rubato il passaporto
- ti accorgi che il tuo passaporto è scaduto

i paesi dell'UE dispongono di sistemi per far fronte alla situazione.

Spetta comunque ai singoli paesi decidere se e/o quando consentire ai cittadini dell'UE di entrare nel loro territorio o di lasciarlo senza un documento di viaggio valido.

## **Furto o smarrimento di documenti**

A partire dal 28 maggio 2011 (a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 71/2011), in caso di smarrimento o di furto dei documenti di viaggio, l'Ufficio consolare italiano in loco potrà emettere - previa autorizzazione dell'Autorità italiana competente - un nuovo passaporto oppure rilasciare un documento di viaggio provvisorio (ETD - Emergency Travel Document).

Conformemente alla normativa europea, tale ultimo documento (ETD) è valido per il solo rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente del connazionale o ancora, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.

Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato, che provvederà al rilascio dopo aver esperito gli accertamenti del caso e previa acquisizione della seguente documentazione:

- denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- fotografie dell'interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
- titolo di viaggio del richiedente;
- ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,55) e delle eventuali spese di spedizione qualora l'interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.

Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi tale forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita - tranne che in situazioni di comprovata emergenza - al primo giorno lavorativo utile.

I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell'ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all'ufficio consolare competente ed eventualmente alla consegna del documento al richiedente. Si segnala che le spese di spedizione della documentazione da parte dell'ufficio consolare di seconda categoria e d'invio dell'ETD personalizzato da parte dell'ufficio consolare di prima categoria sono a carico del richiedente.

Si raccomanda di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, al fine di facilitare il transito alla frontiera.

In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d'identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.

Si segnala che i passaporti oggetto di furto o smarrimento all'estero e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità, vengono restituiti all'Ufficio consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.

Pertanto, coloro che abbiano recentemente subito all'estero un furto/smarrimento del proprio passaporto e vogliano verificare sia stato rinvenuto, possono contattare, per ulteriori informazioni in merito, l'Ufficio consolare territorialmente competente per il luogo dove si è verificato il furto/smarrimento.

L'eventuale ritiro del passaporto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- ritiro diretto presso l'Ufficio consolare;
- invio per posta, con spese di spedizione a carico del richiedente.

Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l'Ufficio consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si procederà alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.

## **Guidare all'estero**

Stai pensando di andare in automobile in un altro paese dell'UE? O magari vuoi noleggiare un'auto durante una vacanza all'estero. Non dimenticare che non tutti i paesi dell'UE applicano le stesse regole del codice della strada. Accertati di essere in possesso di una patente di guida valida e di una copertura assicurativa sufficiente per l'automobile.

### **Patente di guida europea**

Se la tua patente è stata rilasciata da un paese UE, puoi utilizzarla in tutta l'Unione europea.

Prima di partire, assicurati che la tua patente di guida sia ancora valida. Se la tua patente scade durante un viaggio all'estero, perde automaticamente validità e può non essere riconosciuta in altri paesi.

Attenzione: non puoi guidare in un altro paese se hai una patente o un certificato provvisorio.

### **Patente in formato standard**

A partire dal 2013 tutte le patenti di guida rilasciate nell'UE sono del tipo carta di credito di plastica, con un formato standard europeo e una maggiore protezione della sicurezza.

Le patenti col vecchio formato non saranno interessate dalla nuova normativa, ma saranno sostituite con una patente col nuovo formato al momento del rinnovo o, comunque, entro il 2033.

Le seguenti categorie di patenti di guida sono riconosciute in tutta Europa: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE.

### **Patenti di guida europee emesse in sostituzione di una patente rilasciata da un paese extra-UE**

Se possiedi una patente europea, ottenuta nel paese in cui vivi attualmente in sostituzione di una patente extra-UE, puoi guidare in tutto il territorio dell'Unione.

Patenti di guida rilasciate da un paese extra-UE

Se desideri guidare nell'Unione con una patente rilasciata da un paese extra-UE, contatta le autorità del paese che stai visitando o l'ambasciata o il consolato del tuo paese presenti nel paese in questione.

### **Smarrimento o furto della patente**

In caso di smarrimento o furto della patente di guida durante un viaggio all'estero, devi rivolgerti alla polizia locale e al consolato o ambasciata del tuo paese per presentare una denuncia.

Il tuo consolato contatterà le autorità nazionali che hanno rilasciato la patente di guida (per controllare che la tua patente non sia stata soggetta a restrizioni, sospesa, annullata o revocata).

In base alle informazioni ricevute dal consolato, la polizia può rilasciare un documento provvisorio che ti consente di guidare nel paese in cui ti trovi per un periodo di tempo limitato.

Puoi chiedere la sostituzione della patente soltanto nel paese in cui hai la residenza abituale.

Le patenti e i certificati provvisori rilasciati per sostituire temporaneamente i documenti smarriti o rubati non sono riconosciuti automaticamente negli altri paesi UE.

### **Assicurazione sanitaria**

I cittadini italiani che si spostano all'interno degli stati dell'Unione Europea, della Svizzera, della Norvegia, Islanda e Liechtenstein e dei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, possono fruire dell'assistenza sanitaria diretta presentando la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari o dai singoli accordi. Negli altri Paesi in cui non vige un'apposita convenzione bilaterale l'assistenza sanitaria non è fornita a titolo gratuito. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale raccomanda caldamente, nel loro stesso interesse, a tutti coloro che sono in procinto di recarsi temporaneamente all'estero di munirsi della Tessera europea assicurazione malattia (TEAM), per viaggi in Paesi dell'UE, o, per viaggi extra UE, di un'assicurazione sanitaria con un adeguato massimale, tale da coprire non solo le spese di cure

mediche e terapie effettuate presso strutture ospedaliere e sanitarie locali, ma anche l'eventuale trasferimento aereo in un altro Paese o il rimpatrio del malato, nei casi più gravi anche per mezzo di aero-ambulanza

In caso di viaggi turistici organizzati, si suggerisce di controllare attentamente il contenuto delle assicurazioni sanitarie comprese nei pacchetti di viaggio e, in assenza di garanzie adeguate, si consiglia di stipulare polizze assicurative sanitarie individuali.

E' infatti noto che in numerosi Paesi gli standard medico-sanitari locali sono diversi da quelli europei, e che spesso le strutture private presentano costi molto elevati per ogni tipo di assistenza, cura o prestazione erogata. Negli ultimi anni, la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero (D.G.I.T.) ha registrato un aumento esponenziale di segnalazioni di casi di italiani in situazioni di difficoltà all'estero per ragioni medico-sanitarie. Occorre ricordare che le Rappresentanze diplomatico-consolari, pur fornendo l'assistenza necessaria, non possono sostenere nè garantire pagamenti diretti di carattere privato; soltanto nei casi più gravi ed urgenti, esse possono concedere ai connazionali non residenti nella circoscrizione consolare e che versino in situazione di indigenza dei prestiti con promessa di restituzione, che dovranno essere, comunque, rimborsati allo Stato dopo il rientro in Italia.

Per ottenere informazioni di carattere generale sull'assistenza sanitaria all'estero, si rinvia al sito del Ministero della Salute ([www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)), evidenziando in particolare il servizio "Se Parto per..." ([www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)) che permette di sapere se, per ogni Paese del mondo, vi si abbia diritto o meno all'assistenza sanitaria.

#### **TESSERA SANITARIA**

Quando viaggi nell'UE, ricordati di portare con te la tessera europea di assicurazione malattia (EHIC). Se hai bisogno di cure di emergenza, la tessera semplifica le formalità burocratiche e ti aiuterà a ottenere il rimborso per tutte le spese mediche sostenute presso strutture pubbliche.

-----

#### **SICUREZZA AEREA**

Prima di ogni viaggio, è opportuno assumere informazioni adeguate sulla sicurezza dei trasporti aerei, affidandosi ad agenzie di viaggio e tour operator di provata esperienza e professionalità. Indicazioni in merito alla sicurezza dei voli ed alla affidabilità delle compagnie aeree (anche con riferimento alla puntualità dei voli programmati) sono rese disponibili dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) sul sito [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) - [comunicazione@enac.gov.it](mailto:comunicazione@enac.gov.it) nonché attraverso il Numero Verde ENAC 800898121 - Centralino 06.445961.

#### **L'ENAC Autorità per l'Aviazione Civile in Italia**

L' ENAC, istituito con il D.Lgs. 250/1997, ai sensi del Codice della Navigazione, riformato con D.Lgs. n. 96/2005, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 151/2006, agisce come autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti [MIT].

Attraverso il portale web [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it), che rappresenta uno dei principali strumenti di informazione e comunicazione, l'ENAC assicura aggiornamenti tempestivi anche in occasione di eventi di rilevanza eccezionale che possono impattare sul sistema del trasporto aereo.

## **La sicurezza del volo**

La sicurezza dei voli e dei passeggeri trasportati è garantita da un complesso ed efficace sistema di regole internazionali condivise e standardizzate e dai controlli sull'applicazione di tali regole.

In ambito aeronautico, la sicurezza viene intesa nella duplice accezione di "safety" e di "security", dove per "safety" si intende la sicurezza dal punto di vista della progettazione, della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio degli aeromobili, nonché la valutazione dell'idoneità degli operatori aerei, del personale di volo, del personale tecnico e del personale addetto alla manutenzione. Con il termine "security" ci si riferisce invece al complesso di misure e risorse volte a prevenire e contrastare atti di interferenza illecita nei confronti del sistema di aviazione civile (trasporto aereo e aeroporti).

Per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza raggiunto dall'aviazione civile europea, che già risulta essere il più elevato al mondo, la Commissione europea, attraverso l'attività delle autorità competenti degli Stati membri, interdice il proprio spazio aereo a quelle compagnie aeree che non sono ritenute sufficientemente sicure e/o che non sono sufficientemente controllate dalle loro autorità nazionali.

L'elenco delle compagnie aeree bandite all'interno dell'Unione europea, la cosiddetta Black list, comprende una serie di compagnie aeree extracomunitarie che non soddisfano i pertinenti requisiti in materia di sicurezza e che quindi non possono operare su tutto il territorio della Comunità.

Per saperne di più consultare la sezione del sito ENAC relativo alla Black List.

## **La sicurezza negli aeroporti**

La normativa comunitaria prevede disposizioni che riguardano la sicurezza degli aeroporti, delle aree aeroportuali delimitate, degli aeromobili, dei passeggeri e del bagaglio a mano, del bagaglio da stiva, delle merci e della posta, del materiale dei vettori aerei, delle forniture di bordo e per l'aeroporto, delle misure per la sicurezza in volo, della selezione e della formazione del personale e, infine, delle attrezzature di sicurezza.

Riguardo al controllo dei bagagli, in particolare, per far fronte alla minaccia costituita dagli attacchi terroristici, sono in vigore specifiche restrizioni che riguardano, soprattutto il trasporto dei liquidi, aerosol e gel (LAGs).

## **BAGAGLI CONSENTITI ALL'INTERNO DI UNA CABINA AEREA**

- un bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente i 115 cm. *(Nota: Dal 6 maggio 2008 le dimensioni del bagaglio a mano non dovranno essere superiori a 56 cm x 45 cm. x 25 cm. Le dimensioni includono le maniglie, cinghie, fasce, tasche, ruote ed ogni altro oggetto sporgente, incluso il contenuto sporgente della borsa medesima).*
- una borsetta o borsa portadocumenti o personal computer portatile
- un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD
- un soprabito o impermeabile
- un ombrello o bastone da passeggio
- un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare
- articoli da lettura per il viaggio

- culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio
- articoli acquistati presso i “duty free” ed esercizi commerciali all’interno dell’aeroporto e sugli aeromobili
- medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto riguarda i predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica
- liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano.

*Nota: I liquidi in questione comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed olii, profumi, sprays, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza.*

*Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.*

## **OGGETTI VIETATI ALL’INTERNO DI UNA CABINA AEREA**

### **a) Pistole, armi da fuoco e altre armi**

tutte le armi da fuoco (pistole, rivoltelle, carabine, fucili, ecc.)  
 repliche e imitazioni di armi da fuoco  
 componenti di armi da fuoco (eccetto dispositivi di visione telescopica e alzi)  
 pistole e carabine ad aria e fucili a pallini  
 pistole lanciarazzi  
 pistole per starter  
 armi giocattolo di ogni tipo  
 pistole a sfere (ball bearing gun)  
 pistole industriali con dardi e pistole fissachiodi  
 balestre  
 fionde  
 lanciarpioni e fucili subacquei  
 strumenti per uccidere gli animali senza dolore (humane killer)  
 dispositivi per stordire o scioccare, quali fruste elettriche per vaccai, armi balistiche ad energia proiettata (laser)  
 accendini in forma di arma da fuoco

### **b) Armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti**

acse e accette  
 frecce e dardi  
 ramponi  
 arpioni e fiocine  
 piccozze da ghiaccio e rompighiaccio (arnesi a punta)  
 pattini su ghiaccio  
 temperini e coltelli a serramanico con lame di qualsiasi lunghezza

coltelli, fra cui coltelli cerimoniali, con lame pari o superiori a 6 cm., di metallo o di qualsiasi altro materiale sufficientemente robusto da farne armi potenziali  
mannaie da macellaio  
machete  
rasoi aperti e lamette (eccetto rasoi di sicurezza o usa e getta con lame incorporate nella cartuccia)  
sciabole, spade e bastoni da stocco  
bisturi  
forbici con lame pari o superiori a 6 cm di lunghezza  
racchette da sci e bastoni da passeggio e per escursionismo  
stelle da lancio  
attrezzi che possono essere usati come armi a punta o a spigolo, p.es. trapani e punte di trapano, cutter, coltelli utensili, tutte le seghe, cacciaviti, piedi di porco, martelli, pinze, chiavi inglesi, lanciafiamme

### **c) Strumenti smussati**

mazze da baseball e da softball  
mazze o bastoni (rigidi o flessibili), p. es: manganelli, sfollagente e affini  
mazze da cricket  
mazze da golf  
mazze da hockey  
mazze da lacrosse  
pagaie per kayak e canoe  
skate-board  
stecche da biliardo e affini  
canne da pesca  
equipaggiamenti per arti marziali, p.es. tirapugni, mazze, corpi contundenti, rice flail, num chuck, kubaton, kubasaunt

### **d) Esplosivi e sostanze infiammabili**

munizioni  
detonatori  
detonatori e micce  
esplosivi e dispositivi esplosivi  
repliche o imitazioni di materiali o dispositivi esplosivi  
mine ed altri rifornimenti militari esplosivi  
granate di tutti i tipi  
gas e contenitori di gas, p.es. butano, propano, acetilene, ossigeno (in grosse quantità)  
fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo ed altri articoli pirotecnici (fra cui petardi e cartucce giocattolo)  
fiammiferi non di sicurezza  
candelotti o cartucce da fumo  
combustibili liquidi infiammabili, p.es. benzina, gasolio, combustibile per accendini, alcool, etanolo  
vernice a spruzzo con aerosol  
acqueragia e solvente di vernice  
bevande alcoliche con contenuto di alcool superiore a 70 gradi

### **e) Sostanze chimiche e tossiche**

acidi e alcali, p.es. batterie "bagnate" versabili  
sostanze corrosive o candeggianti, p.es. mercurio, candeggina  
spray disabilitanti o immobilizzanti, p.es. mace, pepper spray, gas lacrimogeno  
materiale radioattivo, ad esempio: isotopi medici o commerciali  
veleni

materiali infettivi o pericolosi, p.es. sangue infettato, batteri e virus  
materiali ad accensione o combustione spontanea  
estintori

#### **f) Liquidi**

acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi

creme, lozioni ed olii

profumi

sprays

gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia

contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti

sostanze in pasta, incluso dentifricio

miscele di liquidi e solidi

mascara

ogni altro prodotto di analoga consistenza

a meno che tali liquidi non siano contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall'altro bagaglio a mano.

Per busta/sacchetto/busta di plastica trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.

### **OGGETTI VIETATI NELLA STIVA DI UN AEREO**

- esplosivi, fra cui detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi
- gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e velenosi) come i gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale, pistole lanciarazzi e pistole per starter
- sostanze infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70 gradi; sostanze infettive e velenose
- sostanze corrosive
- sostanze radioattive
- sostanze ossidanti
- sostanze magnetizzanti
- congegni di allarme
- torcia subacquea con batterie inserite

### **NUOVE REGOLE DI SICUREZZA NEGLI AEROPORTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Al fine di proteggere i passeggeri dalla nuova minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l'Unione Europea (UE) ha adottato da qualche anno nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Alle nuove regole sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell'Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.

Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide. Le nuove regole non pongono alcun limite

alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all'Unione Europea. Le nuove misure sono entrate in vigore in tutti gli Aeroporti dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera.

## **COSA C'E' DI NUOVO?**

### **All'atto della preparazione del proprio bagaglio**

Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell'aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità. Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20). Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette. Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.

### **In Aeroporto**

Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:

- presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati;
- togliersi giacca e soprabito: essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione;
- estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione. Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.

### **I liquidi comprendono:**

- acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
- creme, lozioni ed olii
- profumi
- sprays
- gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
- contenuto di recipienti sotto pressione, schiume da barba, altre schiume e deodoranti
- sostanze in pasta, incluso dentifricio
- miscele di liquidi e solidi
- mascara
- ogni altro prodotto di analoga consistenza

### **Esempi di prodotti assimilabili ai liquidi:**

- Burro di arachidi
- Crema di cioccolato
- Mascara liquido
- Lucida labbra liquido
- Yougurt, formaggio fresco
- Formaggio squagliato (es. camembert)
- Deodoranti aerosol, roll on

### **Esempi di prodotti non assimilabili ai liquidi:**

- Sandwich preparati con crema di cioccolato
- Sandwich preparati con burro di arachidi
- Cipria, fard
- Rossetto solido
- Formaggi in forma solida (es. edam, parmigiano)
- Talco in polvere

### **COSA NON CAMBIA?**

E' ancora possibile:

- trasportare liquidi all'interno del bagaglio da stiva (come già accennato, le nuove regole riguardano solo il bagaglio a mano);
- trasportare, all'interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario per il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell'effettiva necessità ed autenticità di tali articoli;
- comprare liquidi come bevande e profumi, conservandone la prova d'acquisto, nei negozi e nei Duty Free situati oltre i punti di controllo di sicurezza degli aeroporti dell'Unione Europea (nonché in quelli di Norvegia, Svizzera e Islanda), ed a bordo degli aeromobili utilizzati dalle Compagnie Aeree degli stessi Paesi. I prodotti acquistati presso i Duty Free ed a bordo dei suddetti aeromobili saranno consegnati in sacchetti sigillati che si consiglia di non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale. In caso contrario, transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza.

### **ATTENZIONE !!!**

#### **Transito negli aeroporti comunitari per i passeggeri provenienti da scali extracomunitari.**

I prodotti liquidi acquistati presso duty-free shops di aeroporti extracomunitari (ossia situati al di fuori dell'Unione Europea ed al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda) possono essere confiscati negli eventuali scali di transito comunitari. In caso di voli diretti, invece, i liquidi possono essere regolarmente trasportati a bordo.

Il Regolamento Europeo 915/2007, del 31 luglio 2007, prevede l'equiparazione degli acquisti di sostanze liquide effettuati nei duty free shops di taluni scali extracomunitari a quelli dell'Unione Europea, purché le misure di sicurezza adottate da tali scali siano equiparabili a quelle comunitarie, e sia stata conseguentemente raggiunta un'intesa fra l'Unione Europea ed il Paese interessato.

Dal 3 gennaio 2008 l'aeroporto di Singapore è stato, da questo punto di vista, equiparato agli scali europei; da quella data, quindi, nei duty-free shops di Singapore si possono acquistare prodotti liquidi anche se sono previsti scali di transito in aeroporti comunitari prima della destinazione finale. Verifiche di equiparabilità sono in corso su numerosi altri scali per cui sarebbe opportuno informarsi prima di fare acquisti contestabili.

Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.

## **Alcool e tabacco**

Chi viaggia da un paese dell'UE all'altro, può portare con sé prodotti a base di tabacco e alcool destinati all'uso personale ma non per essere rivenduti.

Ai sensi della normativa europea, non occorre dimostrare che i prodotti acquistati sono destinati all'uso personale se la quantità trasportata è inferiore a:

- 800 sigarette
- 400 cigarillos
- 200 sigari
- 1 kg di tabacco
- 10 litri di superalcolici
- 20 litri di vino alcolizzato
- 90 litri di vino (dei quali al massimo 60 litri di spumante)
- 110 litri di birra.

I paesi dell'UE possono limitare il numero di sigarette che puoi portare con te da altri paesi dell'Unione che non applicano ancora il livello di accisa minima. Il limite non può essere inferiore a 300 sigarette. Prima di metterti in viaggio, informati presso le autorità doganali del paese nel quale intendi recarti.

Se trasporti un quantitativo di tabacco o di alcool superiore a quello consentito per uso personale, ti può essere chiesto di:

- dimostrare che i prodotti sono destinati ad uso personale
- esibire un certificato d'acquisto (ricevuta o fattura).

Se viaggi con quantitativi di tabacco o di alcool che rientrano nei limiti previsti per l'uso personale, sei esentato dal pagamento dell'accisa nel paese UE di destinazione.

Tali norme non valgono per i viaggiatori al di sotto dei 17 anni, ai quali è vietato il trasporto di qualsiasi quantitativo di alcool o tabacco. Per i viaggiatori che si spostano tra paesi dell'UE non sono previsti acquisti duty free.

Denaro contante

Se desideri spostarti in diversi paesi dell'UE con una somma pari o superiore a 10 000 euro in contanti o con una somma equivalente in un'altra valuta, rivolgiti alle autorità doganali dei paesi da cui parti, in cui entri o che attraversi per sapere se devi dichiararla.

Se desideri entrare o uscire dall'UE con una somma pari o superiore a 10 000 euro in contanti (o con una somma equivalente in altre valute), devi dichiararla [français](#) [Deutsch](#) [English](#) alle autorità doganali.

## **Accise**

I viaggiatori che entrano nell'UE in provenienza da paesi terzi possono importare merci in esenzione di IVA e accise per uso personale nei limiti sottoindicati. Le medesime disposizioni si applicano ai viaggiatori provenienti dalle isole anglo-normanne, dalle isole Canarie, da Gibilterra o da altri territori in cui non si applicano le norme dell'UE relative all'IVA e alle accise.

Bevande alcoliche

- 1 litro di superalcolici (con volume superiore al 22 %) oppure 2 litri di vino liquoroso o spumante
- 4 litri di vino fermo
- 16 litri di birra.

### **Prodotti del tabacco**

Per chi entra nell'UE esistono dei limiti massimi e minimi che variano da un paese europeo all'altro. Se un paese decide di applicare i limiti minimi, può stabilire di applicarli soltanto agli ingressi via terra e mare (Bulgaria, Grecia, Lettonia Lituania, Polonia, Slovacchia e Ungheria), oppure a tutti i viaggiatori (Estonia e Romania).

Limite massimo

200 sigarette oppure  
100 sigaretti oppure  
50 sigari oppure  
250 g di tabacco

Limite minimo

40 sigarette oppure  
20 sigaretti oppure  
10 sigari oppure  
50 g di tabacco

### **Altre merci, inclusi i profumi**

Sono ammesse merci fino ad un valore di 300 euro per viaggiatore, oppure 430 euro per viaggiatore aereo o via mare. Alcuni Stati membri applicano il limite di 150 euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

## **INFORMAZIONI SU ALLARMI METEO**

E' possibile ottenere informazioni aggiornate sulle principali situazioni di allarme meteorologico in Europa e nel mondo consultando i seguenti siti internet:

- [www.meteoalarm.eu](http://www.meteoalarm.eu) (a cura del network meteorologico europeo EUMETNET)
- [www.worldweather.org](http://www.worldweather.org) e <http://severe.worldweather.wmo.int> (a cura dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale)

## **L'UNITA' DI CRISI**

L'assistenza ai cittadini italiani all'estero costituisce un impegno primario del Ministero degli Affari Esteri. Per motivi legati alla storia del nostro Paese, la presenza italiana nel mondo, molto vasta e articolata, ha subito, in fasi successive, una significativa evoluzione. Si registrano circa 4 milioni di connazionali stabilmente residenti all'estero; ogni anno si contano circa 50 milioni di viaggi di connazionali da e per l'Italia (fra cui oltre 6 milioni di viaggi organizzati).

Nel corso degli ultimi decenni, importanti mutamenti economici e sociali hanno completamente trasformato le caratteristiche della presenza italiana nel mondo. I connazionali che, dalla fine del

XIX secolo e per buona parte del secolo scorso, sono emigrati all'estero in cerca di migliori condizioni economiche, si sono col tempo integrati nel tessuto delle società dei Paesi di accoglienza, occupando spesso posizioni di rilievo. Questi connazionali costituiscono oggi un valore aggiunto all'estero per il nostro Paese. Ad essi hanno fatto seguito, negli ultimi trent'anni, degli italiani che si sono trasferiti all'estero per scelta di vita, o per motivi professionali, e che continuano a mantenere con il nostro Paese stretti rapporti. Milioni sono poi gli italiani che ogni anno vanno all'estero per turismo, o per motivi di studio e di lavoro.

Il proliferare di nuove fattispecie di rischio (non più legate solo all'instabilità politica, ma sempre più anche al diffondersi del terrorismo e della criminalità, al verificarsi di calamità naturali o allo sviluppo di epidemie) ha fatto anche emergere una forte e del tutto nuova domanda di assistenza da parte dell'italiano all'estero in situazioni di emergenza.

La Farnesina ha quindi sentito il bisogno di dotarsi di uno strumento all'avanguardia per rispondere a tale tipo di fenomeno.

Nasce così, nella seconda metà degli anni Ottanta, l'Unità di Crisi.

### **COS'È L'UNITÀ DI CRISI**

L'Unità di Crisi è la struttura del Ministero degli Affari Esteri a cui è affidato il compito istituzionale di assistere i connazionali e tutelare gli interessi italiani all'estero in situazioni di emergenza. A partire dal 2000 l'Unità di Crisi è stata posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale, acquisendo una maggiore autonomia funzionale e decisionale soprattutto alla luce dell'utile esperienza accumulata attraverso gli anni. Essa agisce in collegamento con gli Organi istituzionali dello Stato di volta in volta interessati, nonché con analoghe strutture dei Paesi dell'Unione Europea e di altri Paesi. Operativa 24 ore su 24, animata da una squadra di poco meno di trenta persone, l'Unità di Crisi è una struttura flessibile, snella e capace di reagire con velocità nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza. L'organizzazione interna è semplice e ben definita, proprio per assicurare univocità nelle decisioni e rapidità ed efficacia nella loro attuazione. Tutto il personale, indipendentemente dalle funzioni svolte, è polivalente ed addestrato alla gestione operativa.

L'Unità di Crisi pone un'enfasi particolare sulla prevenzione, analizzando la situazione di sicurezza nel mondo grazie ai dati raccolti dalla rete diplomatica italiana, al monitoraggio di fonti aperte, alla continua collaborazione con altre articolazioni dello Stato e con i nostri partner europei.

I risultati di questa attività sono messi a disposizione dei cittadini sul portale [www.viaggiare Sicuri.it](http://www.viaggiare Sicuri.it) curato dall'Unità di Crisi in collaborazione con l'ACI, che contiene profili continuamente aggiornati di tutti i Paesi: informazioni generali, sicurezza, situazione sanitaria, condizioni climatiche, cautele da adottare, link utili.

Un servizio pensato e sviluppato anche per favorire scelte di viaggio consapevoli e responsabili, un atteggiamento vigile e comportamenti adeguati alle località visitate.

Ricordatevi di controllare [www.viaggiare Sicuri.it](http://www.viaggiare Sicuri.it) prima della vostra partenza e durante il viaggio, perché le situazioni di sicurezza dei Paesi esteri e le misure normative e amministrative possono variare rapidamente: l'Unità di Crisi è impegnata in uno sforzo di aggiornamento continuo; pubblica ogniqualvolta necessario avvertenze specifiche nella sezione *Ultim'ora*; evidenzia i più recenti aggiornamenti delle Schede Paese in homepage e sulla cartina interattiva del mondo.

Potete acquisire informazioni anche attraverso la Sala Operativa dell'Unità di Crisi attiva tutti i giorni H24: **+39 06 36225 [Call: +39 06 36225]**.

Anche l'ACI mette a disposizione un servizio di assistenza telefonica attivo H24: **+39 06 491115 [Call: +39 06 491115]**.

## **COMUNICARE DOVE SIAMO**

Prevenire significa anche diramare rapidamente consigli e avvisi di sicurezza ai connazionali.

Per questo, è stato creato il portale [www.dovesiamonelmondo.it](http://www.dovesiamonelmondo.it) che consente a chi viaggia di segnalare il proprio itinerario e i propri riferimenti. In caso di emergenza, l'Unità di Crisi potrà attivare i contatti rendendo più rapido, mirato ed efficace il coordinamento con chi si trova nelle zone interessate, e pianificare opportunamente eventuali interventi.

Servizi specifici sono stati sviluppati per singole categorie di viaggio e di viaggiatori: turismo, lavoro, operatori umanitari e di cooperazione, media, sport, scuola università e ricerca.

Tutti i dati vengono cancellati automaticamente due giorni dopo il vostro rientro, e vengono utilizzati esclusivamente in caso d'emergenza per facilitare un intervento da parte dell'Unità di Crisi.

Oltre che via internet, potete registrarvi anche con il vostro telefono cellulare, inviando un SMS con un punto interrogativo ? oppure con la parola AIUTO al numero +39320 2043424, oppure telefonando al numero +39011 2219018 e seguendo le istruzioni.

E-mail: [unita.crisi@esteri.it](mailto:unita.crisi@esteri.it)

Siti collegati: [www.viaggiaresecuri.it](http://www.viaggiaresecuri.it); [www.dovesiamonelmondo.it](http://www.dovesiamonelmondo.it)

## **I COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UNITA' DI CRISI**

Compiti istituzionali dell'Unità di Crisi sono l'assistenza ai connazionali e la tutela degli interessi italiani all'estero in caso di emergenza.

L'attività dell'Unità di Crisi si articola prevalentemente in cinque settori:

- analisi del rischio
- monitoraggio della presenza italiana nel mondo
- prevenzione e informazione
- predisposizione e verifica dei piani di emergenza
- gestione delle crisi e interventi operativi

## **INTERVENTI IN CASO DI CRISI**

In caso di emergenza, l'Unità di Crisi sottopone alla valutazione del Segretario Generale e del Ministro degli Affari Esteri gli interventi ritenuti necessari. A tal fine fornisce una prima valutazione e analisi della crisi in atto – sulla base del risk assessment e dei piani di emergenza, nonché di ogni informazione disponibile momento per momento – corredandola di cartine illustrative e mappe costantemente aggiornate ed elaborate dalla sala grafica. Ove possibile, l'Unità di Crisi agisce direttamente con i mezzi a disposizione. Ciò avviene, ad esempio, qualora sia necessario effettuare una diagnosi di emergenza attraverso la telemedicina mobile, il rimpatrio di un malato in pericolo di vita in una situazione di emergenza, o qualora sia necessario coordinare l'azione delle rappresentanze diplomatico-consolari nelle prime fasi di un'emergenza. Laddove ciò non si riveli possibile, l'Unità di Crisi si avvale del concorso di altre amministrazioni dello Stato dotate di mezzi idonei e professionalità qualificate, determinando le azioni necessarie alla gestione dell'emergenza e indirizzando l'azione delle citate amministrazioni verso l'obiettivo stabilito. Dietro il coordinamento dell'Unità di Crisi, gli interventi vengono quindi effettuati da quelle amministrazioni che hanno a disposizione il know-how necessario per muoversi autonomamente

in ambienti difficili ed in situazioni di crisi. E' l'Unità di Crisi che fornisce le indicazioni essenziali in merito al tipo di intervento da effettuare, al numero di connazionali coinvolti, alla località in cui intervenire ed ai tempi ritenuti necessari e possibili per la realizzazione dell'intervento. A titolo d'esempio, l'Unità di Crisi si avvale del concorso delle Forze Armate in caso di evacuazione, della Protezione Civile in caso di catastrofe naturale, del Ministero della Salute e l'Aeronautica Militare per l'assistenza e il rimpatrio in Italia, in condizioni di sicurezza o isolamento, di persone in gravi condizioni sanitarie. Con il Ministero dell'Interno si è avviata inoltre una collaborazione per l'invio in missione di personale esperto nella lotta ai sequestri di persona, o nel riconoscimento del DNA delle vittime di un attentato o di una catastrofe naturale.

## CONTATTI

Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale  
Piazzale della Farnesina, 1  
00135 Roma

Centralino: +39 - 06.36911

Indirizzo di posta elettronica istituzionale e certificata del MAECI:  
ministero.affariesteri@cert.esteri.it

Per informazioni e segnalazioni sulle attività del Ministero:  
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

L'Ufficio è aperto al pubblico per visite dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. L'URP può anche essere contattato per:

- Telefono U.R.P.: (+39) 06.3691.8899 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.30
- Fax: (+39) 06 3236210
- Email

Utilizzando il Modulo di richiesta informazioni possono essere rivolti all'URP quesiti (anche in lingua inglese, francese o spagnola) a cui verrà risposto, sempre nei giorni dal lunedì al venerdì, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente.

Esclusivamente per le richieste di accesso civico (semplice o generalizzato) ai sensi del D.Lgs 33/2013 e per le richieste di accesso documentale ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche si prega di voler utilizzare i seguenti canali appositamente dedicati:

- posta elettronica ordinaria: FOIA@esteri.it
- posta elettronica certificata: urp.foia@cert.esteri.it

Per le richieste di informazioni l'utenza è pregata di avvalersi esclusivamente del modulo web mail raggiungibile qui di seguito:

[http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/sportello\\_info/domandefrequenti/faqr richiestainfo.html](http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/sportello_info/domandefrequenti/faqr richiestainfo.html)

In caso di comprovata emergenza relativa a connazionali in contesti di rischio (disastri naturali, atti di terrorismo, fenomeni di pirateria, disordini di natura socio-politica all'estero) è possibile contattare l'Unità di Crisi al numero 06.36225 attivo H24 o scrivere all'indirizzo email:

**[unita.crisi@esteri.it](mailto:unita.crisi@esteri.it)**

## **112: numero unico di emergenza dell'Unione Europea**

Il 112 è il numero di emergenza europeo contattabile gratuitamente da un telefono fisso o un cellulare in qualsiasi parte dell'UE. Permette di accedere direttamente ai servizi di emergenza: polizia, ambulanza, vigili del fuoco.

I numeri di emergenza nazionali rimangono attivi, accanto al 112. Il 112 è tuttavia l'unico numero che consente di accedere ai servizi di emergenza in tutti i paesi dell'UE.

È attivo anche in alcuni paesi extra UE, tra cui la Svizzera e il Sudafrica.

## **116 000: numero verde per minori scomparsi**

Se tuo figlio scompare nel tuo paese o in un altro paese dell'UE, puoi chiamare il 116 000, il numero verde per minori scomparsi.

Puoi contattare questo numero per denunciare la scomparsa di un minore; il servizio offre anche un sostegno e un'assistenza alle famiglie dei minori scomparsi.

Il numero 116 000 è attualmente disponibile in tutti i 28 paesi dell'UE.